

INPS

DETERMINAZIONE N.

77

DEL - 3 LUG. 2019

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E LE CASSE PROFESSIONALI PER LO SCAMBIO TELEMATICO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 E DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE (CE) N. 987/2009 - SISTEMA DI COMUNICAZIONE EUROPEO DENOMINATO EESSI

ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(ex D.I. 14/3/2019)

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione.....nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D. Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato decreto legge 4/2019;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto il Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal Regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, in vigore dal 1° maggio 2010;

Visto il Regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, in vigore dal 1° maggio 2010;

Viste le Decisioni E4 del 13 marzo 2014 e E5 del 16 marzo 2017 della Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 29 gennaio 2009 avente per oggetto "Istituzione degli *Access Point* per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale";

Vista la nota n. 235/06 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, con la quale è stato avviato il nuovo sistema di comunicazione europeo denominato EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information);

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");

Visto il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito "Codice");

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni";

Vista la Direttiva 19 dicembre 2006 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione per una amministrazione pubblica di qualità;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che i citati Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 prevedono che gli Stati membri impieghino progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati richiesti per l'applicazione dei Regolamenti stessi, entro la fine di un periodo transitorio di cui all'art. 95 del Reg. (CE) 987/09;

Preso atto che in occasione della 351^a riunione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, è stata approvata la decisione della Commissione europea di fissare al 3 luglio 2017 l'inizio del periodo transitorio per lo scambio elettronico dei dati fra le Istituzioni previdenziali europee, mediante il sistema EESSI;

Preso atto che il sistema EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) è il sistema europeo di scambi telematici delle informazioni in materia di sicurezza sociale;

Preso atto che a partire dal 3 luglio 2019, ogni informazione attestante il diritto ed ogni altra documentazione riferite alla mobilità di lavoratori e pensionati, dovrà essere dematerializzata e trasmessa esclusivamente mediante Documenti elettronici Strutturati (SED) inseriti all'interno di flussi predefiniti (BUC) e veicolati tramite EESSI;

Preso atto che il Regolamento di applicazione n. 987/2009 prevede l'istituzione, in ogni Stato membro, di "punti di accesso";

Preso atto che il "punto di accesso" è definito come punto di contatto elettronico designato dall'Autorità competente di uno Stato membro per uno o più settori di sicurezza sociale di cui all'art. 3 del Regolamento n. 883/2004, avente la funzione di inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari all'applicazione del predetto Regolamento e del relativo Regolamento di applicazione, tramite la rete comune degli Stati membri;

Preso atto che il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 29 gennaio 2009 ha istituito per l'Italia come "punti di accesso" il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, l'INPS e l'INAIL;

Preso atto che il medesimo decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 29 gennaio 2009 prevede che i dati personali che transitano per i "punti di accesso" siano trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni;

Preso atto che l'INPS è stato designato quale "punto di accesso" per l'Italia per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo;

Preso atto che ai fini dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo Regolamento di applicazione, i "punti di accesso" e gli enti ed istituzioni nazionali competenti a loro collegati, utilizzano gli strumenti informatici messi a disposizione dal sistema di comunicazione definito EESSI della Commissione europea;

Preso atto che il suddetto decreto ministeriale stabilisce che i rimborsi degli oneri finanziari sostenuti dagli enti previdenziali designati "punti di accesso", al fine dell'utilizzo degli strumenti informatici di cui sopra in favore delle istituzioni a ciascuno di essi collegate, devono essere regolati mediante la stipula di apposite convenzioni tra le parti;

Preso atto che gli enti ed istituzioni nazionali competenti assicurano la massima collaborazione con gli organismi designati quali "punti di accesso" nazionali ai quali sono collegati, al fine di assicurare tempestivamente gli scambi di informazione relativi alle prestazioni di propria competenza;

Preso atto che per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e per agevolare l'interconnessione tra l'INPS e i soggetti previdenziali di natura privata, sono state individuate tre possibili modalità comunicative tra l'INPS e le Casse, denominate RINA FULL – PORTAL locale, RINA FULL – PORTAL remoto in cloud, Applicazioni Nazionali via National Gateway;

Preso atto che le specifiche tecniche delle predette modalità comunicative sono contenute nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Convenzione;

Preso atto che ciascuna Cassa potrà individuare una delle modalità comunicative sopraindicate sostenendone i relativi costi;

Atteso che al fine di dare attuazione al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 29 gennaio 2009 per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo Regolamento di applicazione per l'impiego delle nuove tecnologie utili per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati tra i diversi organismi di sicurezza sociale dell'Unione europea, si rende necessario che l'INPS e le Casse stipolino apposite convenzioni;

Atteso che l'INPS, attraverso la propria struttura tecnologica, permetterà alle Casse Professionali di inviare e ricevere le informazioni necessarie ad attuare il precitato disposto normativo tramite gli strumenti informatici messi a disposizione dal sistema di comunicazione EESSI della Commissione europea;

Atteso che lo scambio dei dati tra l'INPS e la Cassa potrà avvenire tramite uno dei tre sistemi di seguito indicati: RINA FULL – PORTAL locale, RINA FULL – PORTAL remoto in cloud, Applicazioni Nazionali via National Gateway;

Preso atto che lo scambio dei dati tra l'INPS e la Cassa tramite il sistema RINA FULL – PORTAL locale prevede l'installazione di una istanza di RINA presso i sistemi informatici della Cassa e che tale sistema permette alla Cassa di scambiare dati con le altre Istituzioni europee mediante una propria istanza di RINA e l'utilizzo dell'AP assegnato ad INPS;

Preso atto che lo scambio dei dati tra l'INPS e la Cassa tramite il sistema "RINA FULL – PORTAL remoto in cloud" prevede l'installazione di una istanza di RINA presso l'infrastruttura dell'INPS e permette alla Cassa di scambiare dati con le altre Istituzioni europee mediante una istanza di RINA e l'AP messi a disposizione dall'INPS;

Preso atto che lo scambio dei dati tra l'INPS e la Cassa tramite il sistema National Gateway predisposto dall'Istituto permette alla Cassa di scambiare dati con le altre Istituzioni europee, mediante l'invocazione di specifici servizi web SOAP che garantiscono l'integrazione delle applicazioni nazionali predisposte dalle Casse con il National Gateway e l'AP messi a disposizione dall'INPS;

Atteso che ciascuna Cassa Professionale potrà scegliere, per lo scambio dei dati con l'Istituto, uno dei tre sistemi dinanzi indicati, formalizzando tale scelta mediante apposita istanza di convenzionamento;

Atteso che per i dati scambiati in ambito internazionale tra le Istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri dell'Unione Europea e l'Access Point dell'INPS la sicurezza e la protezione degli accessi sono assicurate nell'ambito dei livelli di servizio garantiti dal Sistema EESSI e dal proprio sistema di trasporto assicurato dalla Rete s-Testa dell'Unione Europea;

Atteso che per i dati scambiati in ambito nazionale tra l'INPS e le Casse, la sicurezza e la protezione degli accessi sono assicurate, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della convenzione, nell'ambito dei livelli di servizio garantiti dal Sistema Pubblico di Connettività SPC, al quale ciascuna Cassa avrà cura di aderire;

Atteso che, nelle more dell'instaurazione del collegamento per mezzo del suddetto Sistema SPC, il canale di comunicazione prescelto tra le Casse e l'INPS dovrà essere tale da poter comunque garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli assicurati dalla connettività in ambito SPC;

Atteso che le Casse acquisiscono le informazioni dall'Istituzione europea originatrice del dato, anche se per l'accesso si utilizza l'Access Point EESSI dell'INPS;

Preso atto che l'Istituzione europea originatrice del dato è responsabile per i dati forniti secondo la predetta procedura;

Atteso che le Casse sono responsabili del corretto utilizzo dei dati scambiati con le Istituzioni europee e l'accesso agli archivi ed ai dati in essi contenuti vengono forniti dall'INPS per la diretta ed esclusiva utilizzazione delle Casse stesse, che si impegnano a non fornire a terzi, in tutto o in parte, i dati oggetto di scambio;

Preso atto che le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della Convenzione di cui alla presente determinazione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D. lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali;

Atteso che è previsto per ognuno dei sistemi di scambio dati dinanzi enunciati un costo specifico che ciascuna Cassa dovrà corrispondere all'INPS, a titolo di rimborso per le attività svolte ed in ragione della modalità di scambio richiesta all'Istituto;

Atteso che per il sistema RINA FULL – PORTAL locale, sulla base dei criteri della contabilità analitica per l'anno 2018, il costo quantificato dall'Istituto è costituito da:

a) un costo una tantum, pari ad € 1.475,00 connesso alle attività di implementazione delle procedure informatiche per lo scambio dei dati, alla sicurezza informatica ed alla formazione (amministrativa e tecnica) del personale della Cassa;

b) un costo annuale, pari ad € 2.278,00 connesso alle manutenzione e gestione delle procedure, all'attività di management, all'help desk;

Atteso che per il sistema RINA FULL – PORTAL remoto in cloud, sulla base dei criteri della contabilità analitica per l'anno 2018, il costo quantificato dall'Istituto è costituito da:

a) un costo una tantum, pari ad € 1.475,00 connesso alle attività di implementazione delle procedure informatiche per lo scambio dei dati, alla sicurezza informatica ed alla formazione (amministrativa e tecnica) del personale della Cassa;

b) un costo annuale, pari ad € 2.444,00 connesso alle manutenzione e gestione delle procedure, all'attività di management, all'help desk;

Atteso che per il sistema Applicazioni Nazionali via National Gateway, sulla base dei criteri della contabilità analitica per l'anno 2018, il costo quantificato dall'Istituto è costituito da:

a) un costo una tantum, pari ad € 1.325,00 connesso alle attività di implementazione delle procedure informatiche per lo scambio dei dati, alla sicurezza informatica ed alla formazione (amministrativa e tecnica) del personale della Cassa;

b) un costo annuale, pari ad € 5.319,00 connesso alle manutenzione e gestione delle procedure, all'attività di management, all'help desk;

Atteso che per il solo anno 2019 i costi annuali dei tre schemi di convenzione di cui alla presente determinazione e dinanzi indicati saranno ridotti del 50%;

Atteso che il costo annuale sarà rivalutato annualmente sulla base della rivalutazione percentuale degli indici ISTAT (indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati) rilevato al 30 novembre di ogni anno;

Atteso che l'Istituto si riserva, durante la vigenza della convenzione, di rivedere l'importo del costo annuale laddove per l'esecuzione della convenzione risulti necessario lo svolgimento di prestazioni ulteriori a carico dell'INPS, apposta e dettagliata comunicazione alla Cassa, fermo restando la facoltà della Cassa di optare, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, per altra diversa modalità di scambio dati tra quelle descritte nell'allegato 1 contenente le regole tecniche;

Preso atto che il rimborso spese per le attività svolte dall'Istituto farà capo al capitolo di entrata 1E1307004 – "Rimborsi spese relativi a riscossione contributi e altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari";

Atteso che le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D. Lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Preso atto che l'INPS non assume alcuna responsabilità per eventuali errori e/o ritardi nelle comunicazioni di dati inviate e/o ricevute dalla Cassa o per ritardi nelle stesse comunicazioni dei diversi organismi di sicurezza sociale dell'Unione europea;

Preso atto che le Casse manlevano espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità per la funzione di Punto d'Accesso svolta, sia per le comunicazioni stabilite tramite il sistema europeo EESSI, sia per quelle stabilite tramite il canale di collegamento nazionale, fatte salve le ipotesi in cui sia accertato un malfunzionamento del punto di accesso;

Preso atto che le Casse si impegnano a rifondere all'INPS eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile alla presente convenzione e in cui risulti accertata una responsabilità della Cassa;

Preso atto che la convenzione ha validità ed efficacia dalla data di sottoscrizione e fino alla disdetta formale di una delle parti per intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;

Preso atto che, durante la vigenza della convenzione, le Casse potranno richiedere all'INPS, entro il 30 giugno di ciascun anno, il passaggio ad altra modalità di scambio descritte nell'allegato contenente le regole tecniche, fermo restando l'adeguamento dei costi;

Preso atto che le Parti si impegnano ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione qualora, nel corso della sua esecuzione, dovessero verificarsi variazioni del quadro normativo o si rilevi l'opportunità di miglioramenti procedurali;

Visto che le Parti per l'attuazione delle attività previste in convenzione si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel d.lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal predetto d.lgs. n. 101/2018, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi degli artt. 35, paragrafo 2 e 39 paragrafo 1, lett. c) del Regolamento Europeo 2016/679;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale;

DETERMINA

di adottare gli allegati schemi di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le Casse Professionali per lo scambio telematico delle informazioni ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 e del Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 - Sistema di comunicazione europeo denominato EESSI.

Il Direttore della Direzione centrale Organizzazione e Sistemi Informativi sottoscriverà, in nome e per conto dell'Istituto, singole convenzioni aderenti agli schemi sopra indicati.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E LA CASSA PER LO SCAMBIO TELEMATICO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 E DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE (CE) N. 987/2009 - SISTEMA DI COMUNICAZIONE EUROPEO DENOMINATO EESSI - SISTEMA RINA FULL – PORTAL locale

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciriaco De Mita 21, di seguito denominato INPS (codice fiscale 80078750587), legalmente rappresentato da

e

la Cassa con sede in (.....), Via – (CAP) (PR.), (codice fiscale), legalmente rappresentata da

(in appresso anche più brevemente "Cassa" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

VISTA

la determinazione, n. ..., con la quale l'organo munito dei poteri del consiglio di amministrazione dell'INPS ha adottato lo schema della presente convenzione,

VISTI

- il regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, in vigore dal 1° maggio 2010;
- il regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, in vigore dal 1° maggio 2010;
- le Decisioni E4 del 13 marzo 2014 e E5 del 16 marzo 2017 della Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale;

- il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 29 gennaio 2009 avente per oggetto "Istituzione degli *Access Point* per l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale";
- la nota n. 235/06 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, con la quale è stato avviato il nuovo sistema di comunicazione europeo denominato EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito "Codice");
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni";
- la Direttiva 19 dicembre 2006 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione per una amministrazione pubblica di qualità;
- il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO CHE

- i citati regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 prevedono che gli Stati membri impieghino progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati richiesti per l'applicazione dei regolamenti stessi, entro la fine di un periodo transitorio di cui all'art. 95 del reg. (CE) 987/09;
- in occasione della 351^a riunione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, è stata approvata la decisione della Commissione europea di fissare al 3 luglio 2017 l'inizio del periodo

- transitorio per lo scambio elettronico dei dati fra le istituzioni previdenziali europee, mediante il sistema EESSI;
- il sistema EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) è il sistema europeo di scambi telematici delle informazioni in materia di sicurezza sociale;
 - a partire dal 3 luglio 2019, ogni informazione attestante il diritto ed ogni altra documentazione riferite alla mobilità di lavoratori e pensionati, dovrà essere dematerializzata e trasmessa esclusivamente mediante Documenti elettronici Strutturati (SED) inseriti all'interno di flussi predefiniti (BUC) e veicolati tramite EESSI;
 - il regolamento di applicazione n. 987/2009 prevede l'istituzione, in ogni Stato membro, di "punti di accesso";
 - il "punto di accesso" è definito come punto di contatto elettronico designato dall'Autorità competente di uno Stato membro per uno o più settori di sicurezza sociale di cui all'art. 3 del regolamento n. 883/2004, avente la funzione di inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari all'applicazione del predetto regolamento e del relativo regolamento di applicazione, tramite la rete comune degli Stati membri;
 - il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 29 gennaio 2009 ha istituito per l'Italia come "punti di accesso" il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, l'INPS, e l'INAIL;
 - che il medesimo decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 29 gennaio 2009 prevede che i dati personali che transitano per i "punti di accesso" sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni;
 - l'INPS è stato designato quale "punto di accesso" per l'Italia per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo;
 - ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di applicazione, i "punti di accesso" e gli enti ed istituzioni nazionali competenti a loro collegati, utilizzano gli strumenti informatici messi a disposizione dal sistema di comunicazione definito EESSI della Commissione europea;
 - il suddetto decreto ministeriale stabilisce che i rimborsi degli oneri finanziari sostenuti dagli enti previdenziali designati "punti di accesso", al fine dell'utilizzo degli strumenti informatici di cui sopra in favore delle istituzioni a ciascuno di essi collegate, devono essere regolati mediante la stipula di apposite convenzioni tra le parti;
 - gli enti ed istituzioni nazionali competenti assicurano la massima collaborazione con gli organismi designati quali "punti di accesso" nazionali ai quali sono collegati, al fine di assicurare tempestivamente gli scambi di informazione relativi alle prestazioni di propria competenza;
 - per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e per agevolare l'interconnessione tra l'INPS e i soggetti previdenziali di natura privata, sono state individuate tre possibili modalità comunicative tra l'INPS e le Casse, denominate

RINA FULL – PORTAL locale; RINA FULL – PORTAL remoto in cloud; Applicazioni Nazionali via National Gateway;

- le specifiche tecniche delle predette modalità comunicative sono contenute nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- che ciascuna Cassa potrà individuare una delle modalità comunicativa sopraindicate sostenendone i relativi costi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della convenzione

1. Attraverso la presente convenzione, l'INPS e la Cassa si impegnano a realizzare il disposto normativo del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 29 gennaio 2009 per l'attuazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di applicazione per l'impiego delle nuove tecnologie utili per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati tra i diversi organismi di sicurezza sociale dell'Unione europea.
2. A tal fine l'INPS, attraverso la propria struttura tecnologica, permetterà alla Cassa di inviare e ricevere le informazioni necessarie ad attuare il precitato disposto normativo tramite gli strumenti informatici messi a disposizione dal sistema di comunicazione definito EESSI della Commissione europea.

Articolo 2

Modalità

1. Le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione di quanto previsto nell'art. 1 sono stabilite nell'Allegato 1 contenente le regole tecniche che costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. Lo scambio dei dati tra l'INPS e la Cassa avviene tramite il sistema RINA FULL – PORTAL locale con l'installazione di una istanza di RINA presso i sistemi informatici della Cassa.

Tale sistema permette alla Cassa di scambiare dati con le altre Istituzioni europee mediante una propria istanza di RINA e l'utilizzo dell'AP assegnato ad INPS.

L'installazione, la configurazione del sistema RINA e delle infrastrutture di rete necessarie per il collegamento con l'AP dell'INPS sono a carico della Cassa aderente allo schema con l'eventuale supporto tecnico dell'INPS.

Per questa soluzione, l'installazione RINA richiede i seguenti certificati EIDAS per la firma digitale dei pacchetti scambiati:

- 1 certificato ebms per ogni installazione
- 1 certificato business per la cassa

3. La Cassa deve provvedere all'acquisto ed al rinnovo alla scadenza dei suddetti certificati e comunicarne le chiavi pubbliche al Institution Repository (IR) SPOC dell'INPS unitamente alle informazioni relative alle proprie competenze che devono essere esposte sull'IR (Istitution Repository).
4. Lo SPOC provvede al caricamento nell'IR messo a disposizione dalla Comunità europea delle suddette informazioni.
5. L'INPS si occupa della manutenzione e della corretta efficienza dell'AP.
6. Maggiori dettagli per il collegamento dell'AP al sistema RINA locale all'ente, sono descritti nell'allegato 1 contenente le disposizioni tecniche.
7. La gestione e l'archiviazione dei SED scambiati con le istituzioni nell'ambito del progetto EESSI, sono a cura della cassa.
8. La Cassa deve prelevare dall'AP i pacchetti ad essa indirizzati con frequenza inferiore alle 24 ore. Oltre tale limite il pacchetto non è più disponibile alla lettura.

Articolo 3

Sistemi di sicurezza e di accesso alla procedura

1. Per quanto riguarda i dati scambiati in ambito internazionale tra le Istituzioni di Sicurezza Sociale degli Stati membri dell'Unione Europea e l'Access Point EESSI dell'INPS, la sicurezza e la protezione degli accessi sono assicurate nell'ambito dei livelli di servizio garantiti dal Sistema EESSI e dal proprio sistema di trasporto assicurato dalla Rete s-Testa dell'Unione Europea.
2. Per quanto riguarda i dati scambiati in ambito nazionale tra l'INPS e la Cassa, la sicurezza e la protezione degli accessi sono assicurate, nel rispetto di quanto previsto ai successivi artt. 4 e 5, nell'ambito dei livelli

di servizio garantiti dal Sistema Pubblico di Connettività SPC, al quale la Cassa avrà cura di aderire.

3. Nelle more dell'instaurazione del collegamento per mezzo del suddetto Sistema SPC, il canale di comunicazione prescelto tra la Cassa e l'INPS dovrà essere tale da poter comunque garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli assicurati dalla connettività in ambito SPC.
4. L'INPS garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati di pertinenza della Cassa trattati presso l'Access Point EESSI dell'INPS ai fini del transito e delle statistiche di traffico.
5. La Cassa acquisisce le informazioni dall'Istituzione europea originatrice del dato, anche se per l'accesso si utilizza l'Access Point EESSI dell'INPS. Resta inteso che l'Istituzione europea originatrice del dato è responsabile per i dati forniti secondo la predetta procedura.
6. La Cassa è responsabile del corretto utilizzo dei dati scambiati con le Istituzioni europee e l'accesso agli archivi ed ai dati in essi contenuti vengono forniti dall'INPS per la diretta ed esclusiva utilizzazione della Cassa stessa, che si impegna a non fornire a terzi, in tutto o in parte, i dati oggetto di scambio.

Articolo 4

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D. lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. In relazione a quanto previsto al precedente comma, il servizio effettuato dall'INPS non contempla l'accesso alle informazioni scambiate - e, dunque, ai dati personali in esse contenute - atteso che l'INPS non possiede il certificato e non provvede alla decriptazione. In questo contesto l'INPS, attraverso l'AP di cui ha l'onere di gestione,

esercita la sola azione di indirizzamento alla corretta destinazione dei messaggi verso l'applicazione nazionale (RINA) competente. Le informazioni per ottenere il corretto indirizzamento in base alle competenze sono contenute nell'Institution Repository. Ogni Cassa dovrà fornire all'IR SPOC dell'INPS tutte le informazioni necessarie al proprio censimento nell'Institution Repository, unitamente alle informazioni di dettaglio relative al certificato EIDAS di business e, eventualmente, al certificato EIDAS ebms, come già descritto nell'Articolo 2.

4. Possono verificarsi i casi in cui il messaggio sia indirizzato all'istituzione di default (che per i BUC dei settori Pensioni, Disoccupazione, Prestazioni Familiari, Malattia, Recupero e Legislazione Applicabile è individuato nell'INPS) o, benché di competenza di una Cassa, sia erroneamente inviato all'INPS. L'Istituto rileva tali fattispecie dopo aver acquisito e decriptato il SED e le informazioni in esso contenute; in tali casi, come previsto dalla normativa europea, l'INPS invia il SED (X007) alla cassa competente utilizzando il processo amministrativo specifico (AD_BUC_05) denominato FORWARD CASE. Il SED è inoltrato alla Cassa competente nello standard di sicurezza previsto dal protocollo di RINA.
5. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali oggetto del trattamento siano utilizzati limitatamente alle operazioni strettamente connesse agli scopi di cui alla normativa citata e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.
6. Le Parti garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo dei dati; pertanto provvederà, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, opereranno sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.
7. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.
8. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività a cui la trasmissione dei dati è finalizzata. A tale scopo si ricorda che RINA non ha limiti di conservazione e archiviazione dei dati ed offre funzionalità

di backup che le Casse devono opportunamente utilizzare con adeguata frequenza (in caso di RINA Local).

9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5

Misure di sicurezza

1. L'allegato 1 di cui al precedente articolo 2 è parte sostanziale della Convenzione.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
3. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393 e con quelle contenute nello schema di convenzione quadro fruibilità dati dell'INPS, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 108 del 6 marzo 2014.

Articolo 6

Compensi

1. Gli importi da corrispondere all'INPS a titolo di rimborso per le attività svolte sono calcolati sulla base dei criteri della contabilità analitica per l'anno 2018, e risultano pari a:

a) un costo una tantum, pari ad € 1.475,00 (IVA esclusa) connesso alle attività di implementazione delle procedure informatiche per lo scambio dei dati, alla sicurezza informatica ed alla formazione (amministrativa e tecnica) del personale della Cassa;

b) un costo annuale, pari ad € 2.278,00 (IVA esclusa) connesso alle manutenzione e gestione delle procedure, all'attività di management, all'help desk.

Non rientra nel costo annuale l'attività di supporto tecnico per un eventuale richiesta di intervento da svolgersi presso la Cassa richiedente. Tale attività è su richiesta, ed il costo, quantificato per ogni giornata, verrà fatturato separatamente.

Il costo annuale sarà rivalutato annualmente sulla base della rivalutazione percentuale degli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) rilevati al 30 novembre di ogni anno ed oggetto di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Per il solo anno 2019 il costo annuale dinanzi indicato sarà ridotto del 50%.

Il costo una tantum sarà versato entro 60 giorni dal perfezionamento della presente convenzione.

2. L'importo annuo dovrà essere versato alle scadenze di seguito riportate:

- entro 30 giorni dal perfezionamento della presente convenzione in relazione all'anno solare 2019;
- entro il 31 gennaio di ogni anno solare di riferimento limitatamente al periodo di vigenza della convenzione.

3. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice IBAN: IT97C0100003245348200001339 - intestato a INPS Direzione Generale - relativo alla Contabilità Speciale di Tesoreria Provinciale di Roma n. 1339, indicando la causale "EESSI".

4. E' a carico della Cassa, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente al presente negozio giuridico.

5. I costi per le prestazioni di servizio offerte dall'INPS sono assoggettati all'Imposta sul Valore Aggiunto sulla base delle aliquote fissate per legge.

6. L'Istituto emetterà regolare fattura nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 633/72.

7. L'Istituto si riserva, durante la vigenza della convenzione, di rivedere l'importo del costo annuale laddove per l'esecuzione della convenzione risulti necessario lo svolgimento di prestazioni ulteriori a carico dell'INPS, previa apposita e dettagliata comunicazione alla Cassa, fermo restando la facoltà della Cassa di optare, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, per altra diversa modalità di scambio dati tra quelle descritte nell'allegato 1 contenente le regole tecniche.

Articolo 7

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione, salvo ove non sia altrimenti previsto, dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo lettera raccomandata a.r. o via PEC:

Per l'INPS a Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma/
dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it;

Per la Cassa.....

Articolo 8

Manleva

1. L'INPS non assume alcuna responsabilità per eventuali errate comunicazioni di dati inviate e/o ricevute dalla Cassa o per ritardi nelle stesse comunicazioni dei diversi organismi di sicurezza sociale dell'Unione europea.
2. La Cassa manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità per la funzione di Punto d'Accesso svolta, sia per quanto riguarda le comunicazioni stabilite tramite il sistema europeo EESSI, sia per quanto riguarda le comunicazioni stabilite tramite il canale di collegamento nazionale, fatte salve le ipotesi in cui sia accertato un malfunzionamento del punto di accesso.
3. La Cassa si impegna a rifondere all'INPS eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile alla presente convenzione e in cui risulti accertata una responsabilità della Cassa.

Articolo 9

Controversie

1. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della Convenzione e/o dell'allegato 1, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

Articolo 10

Registrazione

1. Il presente atto, a norma degli artt. 5 e 40 del DPR 26.4.1986 n.131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della Parte che vi procede.
2. Gli oneri fiscali e le spese relative sono ripartite secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 11

Durata

1. La presente convenzione ha validità ed efficacia dalla data di sottoscrizione e fino alla disdetta formale di una delle parti per intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento.
2. Durante la vigenza della convenzione la Cassa potrà richiedere all'INPS, entro il 30 giugno di ciascun anno, il passaggio ad altra modalità di scambio dati tra quelle descritte nell'allegato 1 contenente le regole tecniche, fermo restando l'adeguamento dei costi.

Articolo 12

Adeguamenti tecnici

1. Le Parti si impegnano ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione qualora, nel corso della sua esecuzione, dovessero verificarsi variazioni del quadro normativo o si rilevi l'opportunità di miglioramenti procedurali.

INPS

.....

Cassa

.....

Allegato 1: regole tecniche

Scenari di interconnessione per le Casse

Per ottemperare agli obblighi previsti dai regolamenti e per agevolare l'interconnessione tra l'INPS e i soggetti previdenziali di natura privata, l'istituto ha avviato uno studio per predisporre la corretta comunicazione tra le Casse e il mondo EESSI attraverso l'Access Point, individuando 3 possibili scenari:

- RINA FULL-PORTAL locale
- RINA FULL-PORTAL remoto in cloud
- Applicazioni Nazionali via National Gateway

CERTIFICATI DIGITALI IN EESSI:

L'architettura EESSI predisposta dalla Comunità Europea prevede la possibilità di scambiare dati tra un'Istituzione negli Stati Membri e un'Istituzione Competente configurata appositamente per la Cassa.

Per la configurazione di una Istituzione Competente, è necessario comunicare la chiave pubblica dei Certificati previsti dalla CE all'IR SPOC dell'INPS unitamente alle informazioni relative alle proprie competenze che devono essere esposte sull'IR.

I certificati possono essere ottenuti da un TSP ¹presente nell'elenco dell'UE (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/>), ma è anche altamente raccomandato l'inserimento all'interno del Microsoft Trusted Root Certificate Program. Non è obbligatorio che il TSP scelto sia elencato come fornitore non qualificato per eSeal (per i certificati ebMS e business) e WAC (per il certificato nazionale TLS dell'AP e certificato TLS di RINA).

RINA FULL-PORTAL locale

L'Ente provvede in autonomia all'installazione di una versione completa di RINA e alla sua configurazione (istituzioni di competenza, certificati, configurazione delle utenze e dei sistemi di accesso, ...) sui propri sistemi curandone la gestione e l'aggiornamento.

Per consentire il colloquio tra l'applicativo RINA dell'Ente e l'AP (Access Point) gestito dall'INPS, dovrà essere instaurata una connessione VPN site-to-site di tipo IPSEC.

RINA FULL-PORTAL remoto in cloud

Il portale RINA verrà installato all'interno dell'infrastruttura dell'INPS dal personale dell'Istituto.

Gli utenti dell'Ente accederanno all'interfaccia WEB dell'applicativo RINA attraverso il protocollo HTTPS attraverso la rete Internet. Al fine di limitare l'esposizione del portale l'accesso sarà consentito solo tramite l'indirizzo IP della rete dell'Ente.

¹ ¹Trust Service Provider: Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), un Trust Service Provider (TSP) è definito come "una persona fisica o giuridica che fornisce uno o più servizi fiduciari come fornitore di servizi fiduciari qualificati o non qualificati".

I fornitori di servizi di pagamento hanno la responsabilità di assicurare l'identificazione elettronica dei firmatari e dei servizi utilizzando meccanismi forti per l'autenticazione, i certificati digitali e le firme elettroniche. eIDAS definisce come i fornitori di servizi fiduciari eseguono servizi di autenticazione e non ripudio e come devono essere regolamentati e riconosciuti in tutti gli Stati membri dell'UE.

All'Ente verrà fornita una credenziale di amministratore la cui password dovrà essere cambiata al primo accesso. Attraverso tale credenziale, da richiedere attraverso il modulo in allegato 2, l'amministratore dell'Ente potrà autorizzare gli altri operatori, configurare il sistema e fruire di tutte le funzionalità offerte dall'applicativo per il profilo.

Si precisa che i certificati per i ruoli eBMS e Business, richiesti dall'infrastruttura EESSI emessi da una CA conferme ai regolamenti EIDAS, dovranno essere acquisiti direttamente dall'Ente;

L'INPS si fa carico delle licenze per il software di base e della gestione operativa del sistema in termini di disponibilità, backup, aggiornamenti software di base e dell'applicativo RINA.

Applicazioni Nazionali via National Gateway

Le applicazioni già esistenti degli Enti, o di futura implementazione, invocheranno i servizi SOAP esposti dal National Gateway gestito dall'INPS attraverso una connessione VPN site-to-site di tipo IPSEC.

Le modalità di accesso verranno concordate in fase di implementazione.

Attraverso il National Gateway vengono messe a disposizione delle National Application le funzionalità per il controllo completo del workflow previsto per la gestione delle pratiche internazionali.

Di seguito una breve descrizione dei servizi esposti dal National Gateway che potranno essere invocati dalle National Application.

Nome Servizio	Descrizione
getCompetentInstitutions	Metodo per il recupero delle Competent Institutions
createCase	Metodo che ha lo scopo di richiedere la creazione di un nuovo Case
executeAction	Metodo generico per richiedere l'esecuzione di una specifica Action disponibile all'interno di un Case
getCaseInfo	Il metodo ha lo scopo di ottenere le informazioni di dettaglio di uno specifico Case creato precedentemente.
getRequestInfo	Il metodo ha lo scopo di recuperare lo stato di avanzamento di una richiesta
getDocument	Metodo predisposto per il recupero delle informazioni di dettaglio di un Document
getCaseAction	Il metodo ha lo scopo di restituire la lista delle Actions attivabili dalla National Application
getCaseDocumentInfo	Il metodo ha lo scopo di richiedere l'elenco dei dati identificativi dei documenti contenuti in un determinato Case
getCaseParticipants	Il metodo consente di recuperare l'elenco dei partecipanti di uno specifico Case
submitCommentOnDocument	Metodo che viene richiamato per l'inserimento di un commento ad un Document (SED)
deleteCommentOfADocument	Metodo che viene richiamato per la cancellazione di un commento ad un Document (SED) già inserito
getCommentFromDocument	Metodo che ha lo scopo di recuperare i commenti già caricati su un Document (SED)
submitAttachmentOnDocument	Metodo che viene richiamato per l'inserimento di un allegato ad un Document (SED)
retrieveAttachmentOnDocument	Metodo che ha lo scopo di recuperare gli allegati già caricati su un Document (SED)
deleteAttachmentOnDocument	Metodo che viene richiamato per la cancellazione di un allegato ad un Document (SED) già inserito
updateMedicalInformationFlagOfDocumentAttachment	Il metodo ha scopo di impostare un allegato come "medical"
setSensitive	Il metodo permette di classificare un Case già creato come "sensitive"



Nomina dell'amministratore di sistema RINA

Il sottoscritto _____

Nato a _____ Prov. ____ il _____

Codice Fiscale: _____

Tipo Documento: _____ Numero: _____ Rilasciato da:
_____ Scadenza: _____

in qualità di legale rappresentante dell'ente _____

INCARICA

Nato a _____ Prov. ____ il _____

Codice Fiscale: _____

Tipo Documento: _____ Numero: _____

Rilasciato da: _____ Scadenza: _____

Email (1): _____ PEC (2): _____

Telefono: _____ Telefono Ufficio: _____ Cellulare: _____

a svolgere le funzioni di **amministratore** per la gestione operativa delle autorizzazioni di accesso, monitoraggio e controllo dell'utilizzo del sistema RINA dell'Ente.

L'incaricato riconosce che le credenziali sono strettamente personali e non delegabili. E' riservato all'Ente di appartenenza, o suo delegato, il diritto di recesso del presente atto di incarico, da comunicare all'INPS.

Luogo e data _____

Il legale rappresentante dell'ente

L' Amministratore incaricato

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna le credenziali di amministratore al sistema RINA dell'ente identificate dal codice utente: _____

Data _____

L' Amministratore incaricato _____

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E LA CASSA PER LO SCAMBIO TELEMATICO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 E DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE (CE) N. 987/2009 - SISTEMA DI COMUNICAZIONE EUROPEO DENOMINATO EESSI – SISTEMA RINA FULL – PORTAL remoto in cloud

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, di seguito denominato INPS (codice fiscale 80078750587), legalmente rappresentato da

e

la Cassa con sede in (.....), Via – (CAP) (PR.), (codice fiscale), legalmente rappresentata da

(in appresso anche più brevemente "Cassa" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

VISTA

la determinazione, n. ..., con la quale l'organo munito dei poteri del consiglio di amministrazione dell'INPS ha adottato lo schema della presente convenzione,

VISTI

- il regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, in vigore dal 1° maggio 2010;
- il regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, in vigore dal 1° maggio 2010;
- le Decisioni E4 del 13 marzo 2014 e E5 del 16 marzo 2017 della Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale;

- il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 29 gennaio 2009 avente per oggetto "Istituzione degli *Access Point* per l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale";
- la nota n. 235/06 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, con la quale è stato avviato il nuovo sistema di comunicazione europeo denominato EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito "Codice");
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni";
- la Direttiva 19 dicembre 2006 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione per una amministrazione pubblica di qualità;
- il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO CHE

- i citati regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 prevedono che gli Stati membri impieghino progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati richiesti per l'applicazione dei regolamenti stessi, entro la fine di un periodo transitorio di cui all'art. 95 del reg. (CE) 987/09;
- in occasione della 351^a riunione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, è stata approvata la decisione della Commissione europea di fissare al 3 luglio 2017 l'inizio del periodo

- transitorio per lo scambio elettronico dei dati fra le istituzioni previdenziali europee, mediante il sistema EESSI;
- il sistema EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) è il sistema europeo di scambi telematici delle informazioni in materia di sicurezza sociale;
 - a partire dal 3 luglio 2019, ogni informazione attestante il diritto ed ogni altra documentazione riferite alla mobilità di lavoratori e pensionati, dovrà essere dematerializzata e trasmessa esclusivamente mediante Documenti elettronici Strutturati (SED) inseriti all'interno di flussi predefiniti (BUC) e veicolati tramite EESSI;
 - il regolamento di applicazione n. 987/2009 prevede l'istituzione, in ogni Stato membro, di "punti di accesso";
 - il "punto di accesso" è definito come punto di contatto elettronico designato dall'Autorità competente di uno Stato membro per uno o più settori di sicurezza sociale di cui all'art. 3 del regolamento n. 883/2004, avente la funzione di inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari all'applicazione del predetto regolamento e del relativo regolamento di applicazione, tramite la rete comune degli Stati membri;
 - il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 29 gennaio 2009 ha istituito per l'Italia come "punti di accesso" il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, l'INPS, e l'INAIL;
 - che il medesimo decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 29 gennaio 2009 prevede che i dati personali che transitano per i "punti di accesso" sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni;
 - l'INPS è stato designato quale "punto di accesso" per l'Italia per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo;
 - ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di applicazione, i "punti di accesso" e gli enti ed istituzioni nazionali competenti a loro collegati, utilizzano gli strumenti informatici messi a disposizione dal sistema di comunicazione definito EESSI della Commissione europea;
 - il suddetto decreto ministeriale stabilisce che i rimborsi degli oneri finanziari sostenuti dagli enti previdenziali designati "punti di accesso", al fine dell'utilizzo degli strumenti informatici di cui sopra in favore delle istituzioni a ciascuno di essi collegate, devono essere regolati mediante la stipula di apposite convenzioni tra le parti;
 - gli enti ed istituzioni nazionali competenti assicurano la massima collaborazione con gli organismi designati quali "punti di accesso" nazionali ai quali sono collegati, al fine di assicurare tempestivamente gli scambi di informazione relativi alle prestazioni di propria competenza;
 - per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e per agevolare l'interconnessione tra l'INPS e i soggetti previdenziali di natura privata, sono state individuate tre possibili modalità comunicative tra l'INPS e le Casse, denominate

RINA FULL – PORTAL locale; RINA FULL – PORTAL remoto in cloud; Applicazioni Nazionali via National Gateway;

- le specifiche tecniche delle predette modalità comunicative sono contenute nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- che ciascuna Cassa potrà individuare una delle modalità comunicativa sopraindicate sostenendone i relativi costi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della convenzione

1. Attraverso la presente convenzione, l'INPS e la Cassa si impegnano a realizzare il disposto normativo del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 29 gennaio 2009 per l'attuazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di applicazione per l'impiego delle nuove tecnologie utili per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati tra i diversi organismi di sicurezza sociale dell'Unione europea.
2. A tal fine l'INPS, attraverso la propria struttura tecnologica, permetterà alla Cassa di inviare e ricevere le informazioni necessarie ad attuare il precitato disposto normativo tramite gli strumenti informatici messi a disposizione dal sistema di comunicazione definito EESSI della Commissione europea.

Articolo 2

Modalità

1. Le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione di quanto previsto nell'art. 1 sono stabilite nell'Allegato 1 contenente le regole tecniche che costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. Lo scambio dei dati tra l'INPS e la Cassa avviene tramite il sistema "RINA FULL – PORTAL remoto in cloud", con l'installazione di una istanza di RINA presso l'infrastruttura dell'INPS.

Tale sistema permette alla Cassa di scambiare dati con le altre Istituzioni europee mediante una istanza di RINA e l'AP messi a disposizione dall'INPS.

L'installazione del sistema RINA in uso alla cassa e la configurazione delle infrastrutture di rete necessarie per il collegamento con l'AP dell'INPS sono a carico dell'INPS.

La configurazione del sistema RINA è a carico della Cassa aderente allo schema con l'eventuale supporto tecnico dell'INPS.

Per questa soluzione, l'installazione RINA richiede il certificato EIDAS di tipo Business per la firma digitale del SED scambiato.

3. La Cassa deve provvedere all'acquisto ed al rinnovo alla scadenza del certificato e comunicarne la chiave pubblica all'IR SPOC dell'INPS unitamente alle informazioni relative alle proprie competenze che devono essere esposte sull'IR.
4. Lo SPOC provvede al caricamento nell'IR messo a disposizione dalla Comunità europea delle suddette informazioni.
5. L'INPS si occupa della manutenzione e della corretta efficienza dell'AP e del sistema RINA dedicato alla Cassa.
6. Maggiori dettagli per il collegamento della Cassa al sistema RINA remoto sono descritti nell'Allegato 1 contenente le disposizioni tecniche.
7. La gestione e l'archiviazione dei SED scambiati con le istituzioni nell'ambito del progetto EESSI, sono a cura dell'INPS.

Articolo 3

Sistemi di sicurezza e di accesso alla procedura

1. Per quanto riguarda i dati scambiati in ambito internazionale tra le Istituzioni di Sicurezza Sociale degli Stati membri dell'Unione Europea e l'Access Point EESSI dell'INPS, la sicurezza e la protezione degli accessi sono assicurate nell'ambito dei livelli di servizio garantiti dal Sistema EESSI e dal proprio sistema di trasporto assicurato dalla Rete s-Testa dell'Unione Europea.
2. Per quanto riguarda i dati scambiati in ambito nazionale tra l'INPS e la Cassa, la sicurezza e la protezione degli accessi sono assicurate, nel rispetto di quanto previsto ai successivi artt. 4 e 5, nell'ambito dei livelli di servizio garantiti dal Sistema Pubblico di Connettività SPC, al quale la Cassa avrà cura di aderire.
3. Nelle more dell'instaurazione del collegamento per mezzo del suddetto Sistema SPC, il canale di comunicazione prescelto tra la Cassa e l'INPS

dovrà essere tale da poter comunque garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli assicurati dalla connettività in ambito SPC.

4. L'INPS garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati di pertinenza della Cassa trattati presso l'Access Point EESSI dell'INPS ai fini del transito e delle statistiche di traffico.
5. La Cassa acquisisce le informazioni dall'Istituzione europea originatrice del dato, anche se per l'accesso si utilizza l'Access Point EESSI dell'INPS. Resta inteso che l'Istituzione europea originatrice del dato è responsabile per i dati forniti secondo la predetta procedura.
6. La Cassa è responsabile del corretto utilizzo dei dati scambiati con le Istituzioni europee e l'accesso agli archivi ed ai dati in essi contenuti vengono forniti dall'INPS per la diretta ed esclusiva utilizzazione della Cassa stessa, che si impegna a non fornire a terzi, in tutto o in parte, i dati oggetto di scambio.

Articolo 4

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D. lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. In relazione a quanto previsto al precedente comma, il servizio effettuato dall'INPS non contempla l'accesso alle informazioni scambiate - e, dunque, ai dati personali in esse contenute - atteso che l'INPS non possiede il certificato e non provvede alla decriptazione. In questo contesto l'INPS, attraverso l'AP di cui ha l'onere di gestione, esercita la sola azione di indirizzamento alla corretta destinazione dei messaggi verso l'applicazione nazionale (RINA) competente. Le informazioni per ottenere il corretto indirizzamento in base alle competenze sono contenute nell'Institution Repository. Ogni Cassa dovrà fornire all'IR SPOC dell'INPS tutte le

informazioni necessarie al proprio censimento nell'Institution Repository, unitamente alle informazioni di dettaglio relative al certificato EIDAS di business e, eventualmente, al certificato EIDAS ebms, come già descritto nell'Articolo 2.

4. Possono verificarsi i casi in cui il messaggio sia indirizzato all'istituzione di default (che per i BUC dei settori Pensioni, Disoccupazione, Prestazioni Familiari, Malattia, Recupero e Legislazione Applicabile è individuato nell'INPS) o, benché di competenza di una Cassa, sia erroneamente inviato all'INPS. L'Istituto rileva tali fattispecie dopo aver acquisito e decriptato il SED e le informazioni in esso contenute; in tali casi, come previsto dalla normativa europea, l'INPS invia il SED (X007) alla cassa competente utilizzando il processo amministrativo specifico (AD_BUC_05) denominato FORWARD CASE. Il SED è inoltrato alla Cassa competente nello standard di sicurezza previsto dal protocollo di RINA.
5. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali oggetto del trattamento siano utilizzati limitatamente alle operazioni strettamente connesse agli scopi di cui alla normativa citata e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.
6. Le Parti garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo dei dati; pertanto provvederà, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, opereranno sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.
7. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.
8. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività a cui la trasmissione dei dati è finalizzata. A tale scopo si ricorda che RINA non ha limiti di conservazione e archiviazione dei dati ed offre funzionalità di backup che le Casse devono opportunamente utilizzare con adeguata frequenza (in caso di RINA Local).
9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun titolare, nei termini prescritti, possa

effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5

Misure di sicurezza

1. L'allegato 1 di cui al precedente articolo 2 è parte sostanziale della Convenzione.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
3. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393 e con quelle contenute nello schema di convenzione quadro fruibilità dati dell'INPS, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 108 del 6 marzo 2014.

Articolo 6

Compensi

1. Gli importi da corrispondere all'INPS a titolo di rimborso per le attività svolte sono calcolati sulla base dei criteri della contabilità analitica per l'anno 2018, e risultano pari a:
 - a) un costo una tantum, pari ad € 1.475,00 (IVA esclusa) connesso alle attività di implementazione delle procedure informatiche per lo scambio dei dati, alla sicurezza informatica ed alla formazione (amministrativa e tecnica) del personale della Cassa;
 - b) un costo annuale, pari ad € 2.444,00 (IVA esclusa) connesso alle manutenzione e gestione delle procedure, all'attività di management, all'help desk.

Non rientra nel costo annuale l'attività di supporto tecnico per un eventuale richiesta di intervento da svolgersi presso la Cassa richiedente. Tale attività è su richiesta, ed il costo, quantificato per ogni giornata, verrà fatturato separatamente.

Il costo annuale sarà rivalutato annualmente sulla base della rivalutazione percentuale degli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) rilevati al 30 novembre di ogni anno ed oggetto di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Per il solo anno 2019 il costo annuale dinanzi indicato sarà ridotto del 50%.

Il costo una tantum sarà versato entro 60 giorni dal perfezionamento della presente convenzione.

2. L'importo annuo dovrà essere versato alle scadenze di seguito riportate:

- entro 30 giorni dal perfezionamento della presente convenzione in relazione all'anno solare 2019;
- entro il 31 gennaio di ogni anno solare di riferimento limitatamente al periodo di vigenza della convenzione.

3. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice IBAN: IT97C0100003245348200001339 - intestato a INPS Direzione Generale - relativo alla Contabilità Speciale di Tesoreria Provinciale di Roma n. 1339, indicando la causale "EESSI".

4. E' a carico della Cassa, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente al presente negozio giuridico.

5. I costi per le prestazioni di servizio offerte dall'INPS sono assoggettati all'Imposta sul Valore Aggiunto sulla base delle aliquote fissate per legge.

6. L'Istituto emetterà regolare fattura nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 633/72.

7. L'Istituto si riserva, durante la vigenza della convenzione, di rivedere l'importo del costo annuale laddove per l'esecuzione della convenzione risulti necessario lo svolgimento di prestazioni ulteriori a carico dell'INPS, previa apposita e dettagliata comunicazione alla Cassa, fermo restando la facoltà della Cassa di optare, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, per altra diversa modalità di scambio dati tra quelle descritte nell'Allegato 1 contenente le regole tecniche.

Articolo 7

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione, salvo ove non sia altrimenti previsto, dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo lettera raccomandata a.r. o via PEC:

Per l'INPS a Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma/
dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it;

Per la Cassa

Articolo 8

Manleva

1. L'INPS non assume alcuna responsabilità per eventuali errate comunicazioni di dati inviate e/o ricevute dalla Cassa o per ritardi nelle stesse comunicazioni dei diversi organismi di sicurezza sociale dell'Unione europea.
2. La Cassa manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità per la funzione di Punto d'Accesso svolta, sia per quanto riguarda le comunicazioni stabilite tramite il sistema europeo EESSI, sia per quanto riguarda le comunicazioni stabilite tramite il canale di collegamento nazionale, fatte salve le ipotesi in cui sia accertato un malfunzionamento del punto di accesso.
3. La Cassa si impegna a rifondere all'INPS eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile alla presente convenzione e in cui risulti accertata una responsabilità della Cassa.

Articolo 9

Controversie

1. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della Convenzione e/o dell'Allegato 1, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

Articolo 10

Registrazione

1. Il presente atto, a norma degli artt. 5 e 40 del DPR 26.4.1986 n.131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della Parte che vi procede.
2. Gli oneri fiscali e le spese relative sono ripartite secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 11

Durata

1. La presente convenzione ha validità ed efficacia dalla data di sottoscrizione e fino alla disdetta formale di una delle parti per intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento.
2. Durante la vigenza della convenzione la Cassa potrà richiedere all'INPS, entro il 30 giugno di ciascun anno, il passaggio ad altra modalità di scambio dati tra quelle descritte nell'Allegato 1 contenente le regole tecniche, fermo restando l'adeguamento dei costi.

Articolo 12

Adeguamenti tecnici

1. Le Parti si impegnano ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione qualora, nel corso della sua esecuzione, dovessero verificarsi variazioni del quadro normativo o si rilevi l'opportunità di miglioramenti procedurali.

INPS

.....

Cassa

.....

Allegato 1: regole tecniche

Scenari di interconnessione per le Casse

Per ottemperare agli obblighi previsti dai regolamenti e per agevolare l'interconnessione tra l'INPS e i soggetti previdenziali di natura privata, l'istituto ha avviato uno studio per predisporre la corretta comunicazione tra le Casse e il mondo EESSI attraverso l'Access Point, individuando 3 possibili scenari:

- RINA FULL-PORTAL locale
- RINA FULL-PORTAL remoto in cloud
- Applicazioni Nazionali via National Gateway

CERTIFICATI DIGITALI IN EESSI:

L'architettura EESSI predisposta dalla Comunità Europea prevede la possibilità di scambiare dati tra un'Istituzione negli Stati Membri e un'Istituzione Competente configurata appositamente per la Cassa.

Per la configurazione di una Istituzione Competente, è necessario comunicare la chiave pubblica dei Certificati previsti dalla CE all'IR SPOC dell'INPS unitamente alle informazioni relative alle proprie competenze che devono essere esposte sull'IR.

I certificati possono essere ottenuti da un TSP ¹presente nell'elenco dell'UE (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/>), ma è anche altamente raccomandato l'inserimento all'interno del Microsoft Trusted Root Certificate Program. Non è obbligatorio che il TSP scelto sia elencato come fornitore non qualificato per eSeal (per i certificati ebMS e business) e WAC (per il certificato nazionale TLS dell'AP e certificato TLS di RINA).

RINA FULL-PORTAL locale

L'Ente provvede in autonomia all'installazione di una versione completa di RINA e alla sua configurazione (istituzioni di competenza, certificati, configurazione delle utenze e dei sistemi di accesso, ...) sui propri sistemi curandone la gestione e l'aggiornamento.

Per consentire il colloquio tra l'applicativo RINA dell'Ente e l'AP (Access Point) gestito dall'INPS, dovrà essere instaurata una connessione VPN site-to-site di tipo IPSEC.

RINA FULL-PORTAL remoto in cloud

Il portale RINA verrà installato all'interno dell'infrastruttura dell'INPS dal personale dell'Istituto.

Gli utenti dell'Ente accederanno all'interfaccia WEB dell'applicativo RINA attraverso il protocollo HTTPS attraverso la rete Internet. Al fine di limitare l'esposizione del portale l'accesso sarà consentito solo tramite l'indirizzo IP della rete dell'Ente.

¹ ¹Trust Service Provider: Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), un Trust Service Provider (TSP) è definito come "una persona fisica o giuridica che fornisce uno o più servizi fiduciari come fornitore di servizi fiduciari qualificati o non qualificati".

I fornitori di servizi di pagamento hanno la responsabilità di assicurare l'identificazione elettronica dei firmatari e dei servizi utilizzando meccanismi forti per l'autenticazione, i certificati digitali e le firme elettroniche. eIDAS definisce come i fornitori di servizi fiduciari eseguono servizi di autenticazione e non ripudio e come devono essere regolamentati e riconosciuti in tutti gli Stati membri dell'UE.

All'Ente verrà fornita una credenziale di amministratore la cui password dovrà essere cambiata al primo accesso. Attraverso tale credenziale, da richiedere attraverso il modulo in allegato 2, l'amministratore dell'Ente potrà autorizzare gli altri operatori, configurare il sistema e fruire di tutte le funzionalità offerte dall'applicativo per il profilo.

Si precisa che i certificati per i ruoli eBMS e Business, richiesti dall'infrastruttura EESSI emessi da una CA conferme ai regolamenti EIDAS, dovranno essere acquisiti direttamente dall'Ente;

L'INPS si fa carico delle licenze per il software di base e della gestione operativa del sistema in termini di disponibilità, backup, aggiornamenti software di base e dell'applicativo RINA.

Applicazioni Nazionali via National Gateway

Le applicazioni già esistenti degli Enti, o di futura implementazione, invocheranno i servizi SOAP esposti dal National Gateway gestito dall'INPS attraverso una connessione VPN site-to-site di tipo IPSEC.

Le modalità di accesso verranno concordate in fase di implementazione.

Attraverso il National Gateway vengono messe a disposizione delle National Application le funzionalità per il controllo completo del workflow previsto per la gestione delle pratiche internazionali.

Di seguito una breve descrizione dei servizi esposti dal National Gateway che potranno essere invocati dalle National Application.

Nome Servizio	Descrizione
getCompetentInstitutions	Metodo per il recupero delle Competent Institutions
createCase	Metodo che ha lo scopo di richiedere la creazione di un nuovo Case
executeAction	Metodo generico per richiedere l'esecuzione di una specifica Action disponibile all'interno di un Case
getCaseInfo	Il metodo ha lo scopo di ottenere le informazioni di dettaglio di uno specifico Case creato precedentemente.
getRequestInfo	Il metodo ha lo scopo di recuperare lo stato di avanzamento di una richiesta
getDocument	Metodo predisposto per il recupero delle informazioni di dettaglio di un Document
getCaseAction	Il metodo ha lo scopo di restituire la lista delle Actions attivabili dalla National Application
getCaseDocumentInfo	Il metodo ha lo scopo di richiedere l'elenco dei dati identificativi dei documenti contenuti in un determinato Case
getCaseParticipants	Il metodo consente di recuperare l'elenco dei partecipanti di uno specifico Case
submitCommentOnDocument	Metodo che viene richiamato per l'inserimento di un commento ad un Document (SED)
deleteCommentOfADocument	Metodo che viene richiamato per la cancellazione di un commento ad un Document (SED) già inserito
getCommentFromDocument	Metodo che ha lo scopo di recuperare i commenti già caricati su un Document (SED)
submitAttachmentOnDocument	Metodo che viene richiamato per l'inserimento di un allegato ad un Document (SED)
retrieveAttachmentOnDocument	Metodo che ha lo scopo di recuperare gli allegati già caricati su un Document (SED)
deleteAttachmentOnDocument	Metodo che viene richiamato per la cancellazione di un allegato ad un Document (SED) già inserito
updateMedicalInformationFlagOfDocumentAttachment	Il metodo ha scopo di impostare un allegato come "medical"
setSensitive	Il metodo permette di classificare un Case già creato come "sensitive"



Nomina dell'amministratore di sistema RINA

Il sottoscritto _____

Nato a _____ Prov. ____ il _____

Codice Fiscale: _____

Tipo Documento: _____ Numero: _____ Rilasciato da:
_____ Scadenza: _____

in qualità di legale rappresentante dell'ente _____

INCARICA

Nato a _____ Prov. ____ il _____

Codice Fiscale: _____

Tipo Documento: _____ Numero: _____

Rilasciato da: _____ Scadenza: _____

Email (1): _____ PEC (2): _____

Telefono: _____ Telefono Ufficio: _____ Cellulare: _____

a svolgere le funzioni di **amministratore** per la gestione operativa delle autorizzazioni di accesso, monitoraggio e controllo dell'utilizzo del sistema RINA dell'Ente.

L'incaricato riconosce che le credenziali sono strettamente personali e non delegabili. E' riservato all'Ente di appartenenza, o suo delegato, il diritto di recesso del presente atto di incarico, da comunicare all'INPS.

Luogo e data _____

Il legale rappresentante dell'ente

L' Amministratore incaricato

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna le credenziali di amministratore al sistema RINA dell'ente identificate dal codice utente: _____

Data _____

L' Amministratore incaricato _____

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E LA CASSA PER LO SCAMBIO TELEMATICO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 E DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE (CE) N. 987/2009 - SISTEMA DI COMUNICAZIONE EUROPEO DENOMINATO EESSI – SISTEMA NATIONAL GATEWAY

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, di seguito denominato INPS (codice fiscale 80078750587), legalmente rappresentato da

e

la Cassa con sede in (.....), Via – (CAP) (PR.), (codice fiscale), legalmente rappresentata da

(in appresso anche più brevemente “Cassa” o, congiuntamente all’INPS, “le Parti”)

VISTA

la determinazione, n. ..., con la quale l’organo munito dei poteri del consiglio di amministrazione dell’INPS ha adottato lo schema della presente convenzione,

VISTI

- il regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, in vigore dal 1° maggio 2010;
- il regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, in vigore dal 1° maggio 2010;
- le Decisioni E4 del 13 marzo 2014 e E5 del 16 marzo 2017 della Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale;

- il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 29 gennaio 2009 avente per oggetto "Istituzione degli *Access Point* per l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale";
- la nota n. 235/06 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, con la quale è stato avviato il nuovo sistema di comunicazione europeo denominato EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito "Codice");
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni";
- la Direttiva 19 dicembre 2006 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione per una amministrazione pubblica di qualità;
- il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO CHE

- i citati regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 prevedono che gli Stati membri impieghino progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati richiesti per l'applicazione dei regolamenti stessi, entro la fine di un periodo transitorio di cui all'art. 95 del reg. (CE) 987/09;
- in occasione della 351^a riunione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, è stata approvata la decisione della Commissione europea di fissare al 3 luglio 2017 l'inizio del periodo

- transitorio per lo scambio elettronico dei dati fra le istituzioni previdenziali europee, mediante il sistema EESSI;
- il sistema EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) è il sistema europeo di scambi telematici delle informazioni in materia di sicurezza sociale;
 - a partire dal 3 luglio 2019, ogni informazione attestante il diritto ed ogni altra documentazione riferite alla mobilità di lavoratori e pensionati, dovrà essere dematerializzata e trasmessa esclusivamente mediante Documenti elettronici Strutturati (SED) inseriti all'interno di flussi predefiniti (BUC) e veicolati tramite EESSI;
 - il regolamento di applicazione n. 987/2009 prevede l'istituzione, in ogni Stato membro, di "punti di accesso";
 - il "punto di accesso" è definito come punto di contatto elettronico designato dall'Autorità competente di uno Stato membro per uno o più settori di sicurezza sociale di cui all'art. 3 del regolamento n. 883/2004, avente la funzione di inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari all'applicazione del predetto regolamento e del relativo regolamento di applicazione, tramite la rete comune degli Stati membri;
 - il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 29 gennaio 2009 ha istituito per l'Italia come "punti di accesso" il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, l'INPS, e l'INAIL;
 - che il medesimo decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 29 gennaio 2009 prevede che i dati personali che transitano per i "punti di accesso" sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni;
 - l'INPS è stato designato quale "punto di accesso" per l'Italia per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo;
 - ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di applicazione, i "punti di accesso" e gli enti ed istituzioni nazionali competenti a loro collegati, utilizzano gli strumenti informatici messi a disposizione dal sistema di comunicazione definito EESSI della Commissione europea;
 - il suddetto decreto ministeriale stabilisce che i rimborsi degli oneri finanziari sostenuti dagli enti previdenziali designati "punti di accesso", al fine dell'utilizzo degli strumenti informatici di cui sopra in favore delle istituzioni a ciascuno di essi collegate, devono essere regolati mediante la stipula di apposite convenzioni tra le parti;
 - gli enti ed istituzioni nazionali competenti assicurano la massima collaborazione con gli organismi designati quali "punti di accesso" nazionali ai quali sono collegati, al fine di assicurare tempestivamente gli scambi di informazione relativi alle prestazioni di propria competenza;
 - per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e per agevolare l'interconnessione tra l'INPS e i soggetti previdenziali di natura privata, sono state individuate tre possibili modalità comunicative tra l'INPS e le Casse, denominate

RINA FULL – PORTAL locale; RINA FULL – PORTAL remoto in cloud; Applicazioni Nazionali via National Gateway;

- le specifiche tecniche delle predette modalità comunicative sono contenute nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- che ciascuna Cassa potrà individuare una delle modalità comunicativa sopraindicate sostenendone i relativi costi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della convenzione

1. Attraverso la presente convenzione, l'INPS e la Cassa si impegnano a realizzare il disposto normativo del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 29 gennaio 2009 per l'attuazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di applicazione per l'impiego delle nuove tecnologie utili per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati tra i diversi organismi di sicurezza sociale dell'Unione europea.
2. A tal fine l'INPS, attraverso la propria struttura tecnologica, permetterà alla Cassa di inviare e ricevere le informazioni necessarie ad attuare il precitato disposto normativo tramite gli strumenti informatici messi a disposizione dal sistema di comunicazione definito EESSI della Commissione europea.

Articolo 2

Modalità

1. Le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione di quanto previsto nell'art. 1 sono stabilite nell'Allegato 1 contenente le regole tecniche che costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. Lo scambio dei dati tra l'INPS e la Cassa avviene tramite il sistema National Gateway predisposto dall'Istituto.

Tale sistema permette alla Cassa di scambiare dati con le altre Istituzioni europee, mediante l'invocazione di specifici servizi web SOAP che garantiscono l'integrazione delle applicazioni nazionali predisposte dalle Casse con il National Gateway e l'AP messi a disposizione dall'INPS.

L'integrazione delle suddette applicazioni con l'interfaccia messa a disposizione dall'INPS, e gli eventuali adeguamenti che si renderanno necessari, sono di competenza della Cassa.

La manutenzione, la configurazione del National Gateway e il relativo collegamento di esso con l'AP, sono a carico dell'INPS.

Per questa soluzione, è richiesto il certificato EIDAS di tipo Business per la firma digitale del SED scambiato.

3. La Cassa deve provvedere all'acquisto ed al rinnovo alla scadenza del certificato e comunicarne la chiave pubblica all'IR SPOC dell'INPS unitamente alle informazioni relative alle proprie competenze che devono essere esposte sull'IR (Institution Repository).
4. Lo SPOC provvede al caricamento delle suddette informazioni nell'IR messo a disposizione dalla Comunità europea.
5. L'INPS si occupa della manutenzione e della corretta efficienza del National Gateway e dell'AP.
6. Maggiori dettagli per il collegamento della Cassa al sistema National Gateway sono descritti nell'allegato 1 contenente le disposizioni tecniche.
7. La gestione e l'archiviazione dei SED scambiati con le istituzioni nell'ambito del progetto EESSI, sono a cura dell'INPS.

Articolo 3

Sistemi di sicurezza e di accesso alla procedura

1. Per quanto riguarda i dati scambiati in ambito internazionale tra le Istituzioni di Sicurezza Sociale degli Stati membri dell'Unione Europea e l'Access Point EESSI dell'INPS, la sicurezza e la protezione degli accessi sono assicurate nell'ambito dei livelli di servizio garantiti dal Sistema EESSI e dal proprio sistema di trasporto assicurato dalla Rete s-Testa dell'Unione Europea.
2. Per quanto riguarda i dati scambiati in ambito nazionale tra l'INPS e la Cassa, la sicurezza e la protezione degli accessi sono assicurate, nel rispetto di quanto previsto ai successivi artt. 4 e 5, nell'ambito dei livelli di servizio garantiti dal Sistema Pubblico di Connettività SPC, al quale la Cassa avrà cura di aderire.
3. Nelle more dell'instaurazione del collegamento per mezzo del suddetto Sistema SPC, il canale di comunicazione prescelto tra la Cassa e l'INPS

dovrà essere tale da poter comunque garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli assicurati dalla connettività in ambito SPC.

4. L'INPS garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati di pertinenza della Cassa trattati presso l'Access Point EESSI dell'INPS ai fini del transito e delle statistiche di traffico.
5. La Cassa acquisisce le informazioni dall'Istituzione europea originatrice del dato, anche se per l'accesso si utilizza l'Access Point EESSI dell'INPS. Resta inteso che l'Istituzione europea originatrice del dato è responsabile per i dati forniti secondo la predetta procedura.
6. La Cassa è responsabile del corretto utilizzo dei dati scambiati con le Istituzioni europee e l'accesso agli archivi ed ai dati in essi contenuti vengono forniti dall'INPS per la diretta ed esclusiva utilizzazione della Cassa stessa, che si impegna a non fornire a terzi, in tutto o in parte, i dati oggetto di scambio.

Articolo 4

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D. lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. In relazione a quanto previsto al precedente comma, il servizio effettuato dall'INPS non contempla l'accesso alle informazioni scambiate - e, dunque, ai dati personali in esse contenute - atteso che l'INPS non possiede il certificato e non provvede alla decriptazione. In questo contesto l'INPS, attraverso l'AP di cui ha l'onere di gestione, esercita la sola azione di indirizzamento alla corretta destinazione dei messaggi verso l'applicazione nazionale (RINA) competente. Le informazioni per ottenere il corretto indirizzamento in base alle competenze sono contenute nell'Institution Repository. Ogni Cassa

dovrà fornire all'IR SPOC dell'INPS tutte le informazioni necessarie al proprio censimento nell'Institution Repository, unitamente alle informazioni di dettaglio relative al certificato EIDAS di business e, eventualmente, al certificato EIDAS ebms, come già descritto nell'Articolo 2.

4. Possono verificarsi i casi in cui il messaggio sia indirizzato all'istituzione di default (che per i BUC dei settori Pensioni, Disoccupazione, Prestazioni Familiari, Malattia, Recupero e Legislazione Applicabile è individuato nell'INPS) o, benché di competenza di una Cassa, sia erroneamente inviato all'INPS. L'Istituto rileva tali fattispecie dopo aver acquisito e decriptato il SED e le informazioni in esso contenute; in tali casi, come previsto dalla normativa europea, l'INPS invia il SED (X007) alla cassa competente utilizzando il processo amministrativo specifico (AD_BUC_05) denominato FORWARD CASE. Il SED è inoltrato alla Cassa competente nello standard di sicurezza previsto dal protocollo di RINA.
5. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali oggetto del trattamento siano utilizzati limitatamente alle operazioni strettamente connesse agli scopi di cui alla normativa citata e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.
6. Le Parti garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo dei dati; pertanto provvederà, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, opereranno sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.
7. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.
8. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività a cui la trasmissione dei dati è finalizzata. A tale scopo si ricorda che RINA non ha limiti di conservazione e archiviazione dei dati ed offre funzionalità di backup che le Casse devono opportunamente utilizzare con adeguata frequenza (in caso di RINA Local).
9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi

nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5

Misure di sicurezza

1. L'Allegato 1 di cui al precedente articolo 2 è parte sostanziale della Convenzione.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
3. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393 e con quelle contenute nello schema di convenzione quadro fruibilità dati dell'INPS, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 108 del 6 marzo 2014.

Articolo 6

Compensi

1. Gli importi da corrispondere all'INPS a titolo di rimborso per le attività svolte sono calcolati sulla base dei criteri della contabilità analitica per l'anno 2018, e risultano pari a:
 - a) un costo una tantum, pari ad € 1.325,00 (IVA esclusa) connesso alle attività di implementazione delle procedure informatiche per lo scambio dei dati, alla sicurezza informatica ed alla formazione (amministrativa e tecnica) del personale della Cassa;
 - b) un costo annuale, pari ad € 5.319,00 (IVA esclusa) connesso alle manutenzione e gestione delle procedure, all'attività di management, all'help desk.

Non rientra nel costo annuale l'attività di supporto tecnico per un eventuale richiesta di intervento da svolgersi presso la Cassa richiedente. Tale attività è su richiesta, ed il costo, quantificato per ogni giornata, verrà fatturato separatamente.

Il costo annuale sarà rivalutato annualmente sulla base della rivalutazione percentuale degli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) rilevati al 30 novembre di ogni anno ed oggetto di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Per il solo anno 2019 il costo annuale dinanzi indicato sarà ridotto del 50%.

Il costo una tantum sarà versato entro 60 giorni dal perfezionamento della presente convenzione.

2. L'importo annuo dovrà essere versato alle scadenze di seguito riportate:
 - entro 30 giorni dal perfezionamento della presente convenzione in relazione all'anno solare 2019;
 - entro il 31 gennaio di ogni anno solare di riferimento limitatamente al periodo di vigenza della convenzione.
3. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice IBAN: IT97C0100003245348200001339 - intestato a INPS Direzione Generale - relativo alla Contabilità Speciale di Tesoreria Provinciale di Roma n. 1339, indicando la causale "EESSI".
4. E' a carico della Cassa, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente al presente negozio giuridico.
5. I costi per le prestazioni di servizio offerte dall'INPS sono assoggettati all'Imposta sul Valore Aggiunto sulla base delle aliquote fissate per legge.
6. L'Istituto emetterà regolare fattura nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 633/72.
7. L'Istituto si riserva, durante la vigenza della convenzione, di rivedere l'importo del costo annuale laddove per l'esecuzione della convenzione risulti necessario lo svolgimento di prestazioni ulteriori a carico dell'INPS, previa apposita e dettagliata comunicazione alla Cassa, fermo restando la facoltà della Cassa di optare, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, per altra diversa modalità di scambio dati tra quelle descritte nell'allegato 1 contenente le regole tecniche.

Articolo 7

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione, salvo ove non sia altrimenti previsto, dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo lettera raccomandata a.r. o via PEC:

Per l'INPS a Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma/
dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it;

Per la Cassa.....

Articolo 8

Manleva

1. L'INPS non assume alcuna responsabilità per eventuali errate comunicazioni di dati inviate e/o ricevute dalla Cassa o per ritardi nelle stesse comunicazioni dei diversi organismi di sicurezza sociale dell'Unione europea.
2. La Cassa manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità per la funzione di Punto d'Accesso svolta, sia per quanto riguarda le comunicazioni stabilite tramite il sistema europeo EESSI, sia per quanto riguarda le comunicazioni stabilite tramite il canale di collegamento nazionale, fatte salve le ipotesi in cui sia accertato un malfunzionamento del punto di accesso.
3. La Cassa si impegna a rifondere all'INPS eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile alla presente convenzione e in cui risulti accertata una responsabilità della Cassa.

Articolo 9

Controversie

1. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della Convenzione e/o dell'Allegato 1, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

Articolo 10

Registrazione

1. Il presente atto, a norma degli artt. 5 e 40 del DPR 26.4.1986 n.131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della Parte che vi procede.
2. Gli oneri fiscali e le spese relative sono ripartite secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 11

Durata

1. La presente convenzione ha validità ed efficacia dalla data di sottoscrizione e fino alla disdetta formale di una delle parti per intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento.
2. Durante la vigenza della convenzione la Cassa potrà richiedere all'INPS, entro il 30 giugno di ciascun anno, il passaggio ad altra modalità di scambio dati tra quelle descritte nell'allegato 1 contenente le regole tecniche, fermo restando l'adeguamento dei costi.

Articolo 12

Adeguamenti tecnici

1. Le Parti si impegnano ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione qualora, nel corso della sua esecuzione, dovessero verificarsi variazioni del quadro normativo o si rilevi l'opportunità di miglioramenti procedurali.

INPS

.....

Cassa

.....

Allegato 1: regole tecniche

Scenari di interconnessione per le Casse

Per ottemperare agli obblighi previsti dai regolamenti e per agevolare l'interconnessione tra l'INPS e i soggetti previdenziali di natura privata, l'istituto ha avviato uno studio per predisporre la corretta comunicazione tra le Casse e il mondo EESSI attraverso l'Access Point, individuando 3 possibili scenari:

- RINA FULL-PORTAL locale
- RINA FULL-PORTAL remoto in cloud
- Applicazioni Nazionali via National Gateway

CERTIFICATI DIGITALI IN EESSI:

L'architettura EESSI predisposta dalla Comunità Europea prevede la possibilità di scambiare dati tra un'Istituzione negli Stati Membri e un'Istituzione Competente configurata appositamente per la Cassa.

Per la configurazione di una Istituzione Competente, è necessario comunicare la chiave pubblica dei Certificati previsti dalla CE all'IR SPOC dell'INPS unitamente alle informazioni relative alle proprie competenze che devono essere esposte sull'IR.

I certificati possono essere ottenuti da un TSP ¹presente nell'elenco dell'UE (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/>), ma è anche altamente raccomandato l'inserimento all'interno del Microsoft Trusted Root Certificate Program. Non è obbligatorio che il TSP scelto sia elencato come fornitore non qualificato per eSeal (per i certificati ebMS e business) e WAC (per il certificato nazionale TLS dell'AP e certificato TLS di RINA).

RINA FULL-PORTAL locale

L'Ente provvede in autonomia all'installazione di una versione completa di RINA e alla sua configurazione (istituzioni di competenza, certificati, configurazione delle utenze e dei sistemi di accesso, ...) sui propri sistemi curandone la gestione e l'aggiornamento.

Per consentire il colloquio tra l'applicativo RINA dell'Ente e l'AP (Access Point) gestito dall'INPS, dovrà essere instaurata una connessione VPN site-to-site di tipo IPSEC.

RINA FULL-PORTAL al servizio in cloud

Il portale RINA verrà installato all'interno dell'infrastruttura dell'INPS dal personale dell'Istituto.

Gli utenti dell'Ente accederanno all'interfaccia WEB dell'applicativo RINA attraverso il protocollo HTTPS attraverso la rete Internet. Al fine di limitare l'esposizione del portale l'accesso sarà consentito solo tramite l'indirizzo IP della rete dell'Ente.

¹ Trust Service Provider: Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), un Trust Service Provider (TSP) è definito come "una persona fisica o giuridica che fornisce uno o più servizi fiduciari come fornitore di servizi fiduciari qualificati o non qualificati".

I fornitori di servizi di pagamento hanno la responsabilità di assicurare l'identificazione elettronica dei firmatari e dei servizi utilizzando meccanismi forti per l'autenticazione, i certificati digitali e le firme elettroniche. eIDAS definisce come i fornitori di servizi fiduciari eseguono servizi di autenticazione e non ripudio e come devono essere regolamentati e riconosciuti in tutti gli Stati membri dell'UE.

All'Ente verrà fornita una credenziale di amministratore la cui password dovrà essere cambiata al primo accesso. Attraverso tale credenziale, da richiedere attraverso il modulo in allegato 2, l'amministratore dell'Ente potrà autorizzare gli altri operatori, configurare il sistema e fruire di tutte le funzionalità offerte dall'applicativo per il profilo.

Si precisa che i certificati per i ruoli eBMS e Business, richiesti dall'infrastruttura EESSI emessi da una CA conferme ai regolamenti EIDAS, dovranno essere acquisiti direttamente dall'Ente;

L'INPS si fa carico delle licenze per il software di base e della gestione operativa del sistema in termini di disponibilità, backup, aggiornamenti software di base e dell'applicativo RINA.

Applicazioni Nazionali via National Gateway

Le applicazioni già esistenti degli Enti, o di futura implementazione, invocheranno i servizi SOAP esposti dal National Gateway gestito dall'INPS attraverso una connessione VPN site-to-site di tipo IPSEC.

Le modalità di accesso verranno concordate in fase di implementazione.

Attraverso il National Gateway vengono messe a disposizione delle National Application le funzionalità per il controllo completo del workflow previsto per la gestione delle pratiche internazionali.

Di seguito una breve descrizione dei servizi esposti dal National Gateway che potranno essere invocati dalle National Application.

Nome Servizio	Descrizione
getCompetentInstitutions	Metodo per il recupero delle Competent Institutions
createCase	Metodo che ha lo scopo di richiedere la creazione di un nuovo Case
executeAction	Metodo generico per richiedere l'esecuzione di una specifica Action disponibile all'interno di un Case
getCaseInfo	Il metodo ha lo scopo di ottenere le informazioni di dettaglio di uno specifico Case creato precedentemente.
getRequestInfo	Il metodo ha lo scopo di recuperare lo stato di avanzamento di una richiesta
getDocument	Metodo predisposto per il recupero delle informazioni di dettaglio di un Document
getCaseAction	Il metodo ha lo scopo di restituire la lista delle Actions attivabili dalla National Application
getCaseDocumentInfo	Il metodo ha lo scopo di richiedere l'elenco dei dati identificativi dei documenti contenuti in un determinato Case
getCaseParticipants	Il metodo consente di recuperare l'elenco dei partecipanti di uno specifico Case
submitCommentOnDocument	Metodo che viene richiamato per l'inserimento di un commento ad un Document (SED)
deleteCommentOfADocument	Metodo che viene richiamato per la cancellazione di un commento ad un Document (SED) già inserito
getCommentFromDocument	Metodo che ha lo scopo di recuperare i commenti già caricati su un Document (SED)
submitAttachmentOnDocument	Metodo che viene richiamato per l'inserimento di un allegato ad un Document (SED)
retrieveAttachmentOnDocument	Metodo che ha lo scopo di recuperare gli allegati già caricati su un Document (SED)
deleteAttachmentOnDocument	Metodo che viene richiamato per la cancellazione di un allegato ad un Document (SED) già inserito
updateMedicalInformationFlagOfDocumentAttachment	Il metodo ha scopo di impostare un allegato come "medical"
setSensitive	Il metodo permette di classificare un Case già creato come "sensitive"



Nomina dell'amministratore di sistema RINA

Il sottoscritto _____

Nato a _____ Prov. ____ il _____

Codice Fiscale: _____

Tipo Documento: _____ Numero: _____ Rilasciato da: _____
Scadenza: _____

in qualità di legale rappresentante dell'ente _____

INCARICA

Nato a _____ Prov. ____ il _____

Codice Fiscale: _____

Tipo Documento: _____ Numero: _____

Rilasciato da: _____ Scadenza: _____

Email (1): _____ PEC (2): _____

Telefono: _____ Telefono Ufficio: _____ Cellulare: _____

a svolgere le funzioni di **amministratore** per la gestione operativa delle autorizzazioni di accesso, monitoraggio e controllo dell'utilizzo del sistema RINA dell'Ente.

L'incaricato riconosce che le credenziali sono strettamente personali e non delegabili. E' riservato all'Ente di appartenenza, o suo delegato, il diritto di recesso del presente atto di incarico, da comunicare all'INPS.

Luogo e data _____

Il legale rappresentante dell'ente

L' Amministratore incaricato

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna le credenziali di amministratore al sistema RINA dell'ente identificate dal codice utente: _____

Data _____

L' Amministratore incaricato _____